

## *Le riforme della giustizia: complessità dei problemi e concretezza delle risposte*

*Maria Acierno*

Gli interventi pubblicati forniscono una fotografia completa e complessa delle linee di riforma legislativa che investono la giurisdizione: dalla ridefinizione del sistema elettorale per l'elezione dei componenti togati del CSM all'ufficio del processo; dalle incisive modifiche relative al processo penale alla riforma del processo civile e del sistema di tutela giurisdizionale della famiglia e dei minori.

Colpisce, pur nella pluralità dei contenuti, un filo conduttore comune nei contributi pubblicati: la determinazione nel non voler disperdere le energie riformatrici e le risorse economiche ed umane che dovrebbero sostenere tutte le innovazioni del sistema giustizia.

Determinazione non acritica ma al contrario attenta ai tre principali rischi cui è esposta nel suo complesso la riforma: il primo, più rilevante, è quello legato ad una corretta ed efficace utilizzazione delle risorse volte a costituire l'ufficio del processo. La creatività organizzativa espressa da molti dei progetti che circolano (tra i tanti: Luca Minniti, Ufficio per il processo nelle sezioni distrettuali specializzate di immigrazione e protezione internazionale in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it); Antonio Scarpa, l'attuazione dell'ufficio per il processo in cassazione: Panacea od utopia? In [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it)) pone in luce un quadro confortante ma disomogeneo. In molti uffici, come la Corte di Cassazione i progetti sull'ufficio del processo, oggetto di lavoro di una commissione costituita dal Primo Presidente devono confrontarsi in primo luogo con la carenza strutturale di spazi e le difficoltà attuative dell'innovazione telematica di recente introduzione; in altri, meno abituati all'organizzazione di uno staff, si registra qualche disorientamento, in altri ancora, diffusi a macchia di leopardo sul territorio, cellule dell'ufficio del processo costituite con l'ausilio dei tirocinanti e mediante progetti elaborati con Università od enti territoriali, sono già realtà. In questo ambito viene sottolineato molto opportunamente che occorre individuare linee guida adeguatamente

correlate alle diverse tipologie di uffici da distinguersi non solo per dimensioni, carichi, personale ed altre variabili organizzativamente rilevanti ma anche per la natura ed il contenuto dei conflitti in relazione al contesto territoriale, nonché indicazioni temporali flessibili ma non indeterminate per non creare un sistema a due o più velocità.

La seconda criticità riguarda la unanime consapevolezza, in particolare nel sistema della giustizia civile, dell'irrelevanza delle modifiche esclusivamente processuali rispetto alla qualità della risposta e alla sua effettività e rapidità. Le novità processuali non producono, in linea di massima, nel breve periodo, un effetto virtuoso ma generano criticità dovute alla lentezza dell'adattamento delle condotte processuali al nuovo modello, alle difficoltà interpretative sovente rimesse alla Corte di legittimità che determinano una ulteriore diseconomia temporale e una forte incertezza sulla prevedibilità degli effetti processuali, al loro inserimento in binari processuali tendenzialmente stabilizzati anche attraverso i molteplici correttivi di soft law che la buona pratica dei protocolli ha introdotto.

La terza criticità riguarda il rischio di una narrazione che individui in via pressoché esclusiva nella riduzione dei tempi e sulla maggiore produttività dovuta al supporto dell'ufficio per il processo, le esclusive esigenze e gli obiettivi della giustizia civile e penale. Rimangono sullo sfondo e fuori dei riflettori i diritti delle persone, la tutela delle fragilità personali e socio-economiche, accentuate dalla pandemia, le garanzie degli imputati e i diritti delle vittime dei reati, le condizioni dei detenuti.

Non che il complessivo disegno riformatore non preveda, come i contributi relativi alle innovazioni in ordine alle pene alternative e alla giustizia riparativa o al diritto di famiglia e dei minori dimostrano, un impegno sulla necessità di migliorare, anche molto sensibilmente, la tutela dei diritti fondamentali e le disuguaglianze, ma il focus anche mediatico è rivolto sia nel penale che nel civile alla durata dei processi e alla necessità, conseguente, di aumentarne il numero complessivo per frazioni di tempo.

In particolare, il PNRR e gli obiettivi che impone nel breve periodo colloca su un piano di assoluta preminenza una risposta efficiente in termini quantitativi ed invece in un cono d'ombra la ricerca, altrettanto urgente, di un intervento della giurisdizione, specie in settori sensibili, efficace ed adeguato al rango dei diritti azionati e non soltanto mirato a finalità deflattive.

Accanto alla ferma volontà di sfruttare risorse economiche, tecniche processuali e riforme ordinamentali secondo un condiviso disegno di miglioramento effettivo del servizio giustizia, ed alla consapevolezza del grave deficit di tutela che le disfunzionalità sistemiche determinano, si riscontra una lucida capacità di esame critico del modello o, più esattamente, dei modelli di giustizia, civile (e in funzione centrale familiare e minorile) e penale che dal quadro riformatore possono emergere.

Sono evidenziate le ricadute che l'introduzione dell'improcedibilità nel processo può determinare in relazione all'effettivo accertamento delle responsabilità penali per alcuni reati e al correlato profilo della frustrazione dei diritti delle parti offese. Sono sottolineati i divergenti punti di vista dei giudici della famiglia e minorili in relazione alle rilevanti innovazioni del settore, con particolare rilievo, da un lato, alla concentrazione delle tutele ed all'unificazione dei riti, oltre che al rispetto effettivo del contraddittorio, e dall'altro, al pericolo per la dispersione della collegialità e dell'apporto di competenze interdisciplinari in settori della giustizia minorile fortemente esposti.

La pluralità degli interventi consente, in conclusione, di avere un quadro non settoriale delle modifiche legislative e del loro impatto organizzativo ed ordinamentale. Ed è quel che serve per dare concretezza nei singoli uffici alle novità che ci attendono.